

**DECRETO**  
**SUL MINISTERO STRAORDINARIO**  
**DELLA SANTA COMUNIONE**





## *Francesco Micciché*

### *Vescovo di Trapani*

La Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo: infatti nel sacramento dell'altare Gesù continua ad amarci «fino alla fine», sino al dono del Suo Corpo e del Suo Sangue (cfr. Benedetto XVI, *Sacramentum Caritatis*, 1).

Siamo dunque consapevoli che l'Eucaristia, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia. (cfr. Giovanni Paolo II, *Ecclesia de Eucharistia*, 9).

Al fine di evitare che alcuno tra i *Christifideles* rimanesse privo di questo inestimabile dono, il compianto Servo di Dio Paolo VI mediante l'Istruzione "*Immensae caritatis*" del 29 gennaio 1973 ha previsto "il Ministero Straordinario della Comunione". Questa importante e significativa scelta oltre ad essere ulteriore prova della sollecitudine della Chiesa nei confronti di tutti i fedeli - soprattutto dei malati, degli anziani e di quanti sono impediti di partecipare alla Santa Messa - è da comprendersi in relazione alla nuova ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II e al rinnovamento teologico e pastorale della ministerialità della Chiesa.

Nella nostra Diocesi tali disposizioni della Sede Apostolica hanno subito trovato una pronta applicazione a partire dal mese di giugno dello stesso anno, pertanto l'esperienza dei Ministri Straordinari della Comunione appare oggi pienamente radicata nel nostro tessuto ecclesiale.

Nel ribadire il fondamentale carattere "straordinario" di questo ministero, si richiede al contempo sia un'effettiva assenza dei ministri sacri o degli accoliti istituiti, sia

un criterio di equilibrata proporzionalità tra coloro che esercitano questo ministero straordinario e la consistenza numerica degli ammalati e delle assemblee liturgiche di riferimento, oltre che una ben definita durata nello svolgimento dello stesso.

Risulta necessario superare una comprensione meramente funzionale di tale ministero o peggio una stabile acquisizione dello stesso in capo ad alcuni fedeli, senza un contenuto profondamente ecclesiale e senza il pieno coinvolgimento spirituale e pastorale delle Comunità Parrocchiali, come invece richiesto da una ben intesa dottrina dei ministeri ecclesiali (cfr. Card. J. MEDINA ESTEVEZ, *Ministeri istituiti e Ministero Straordinario della Comunione*, in O. R. 21.11.1993 p. 4).

**Pertanto, in forza del disposto dei cann. 835 §1 e 838 §4 Codex Juris Canonici  
ad integrazione delle norme contenute  
nell'Istruzione Dicasteriale "Immensae caritatis" del 29 gennaio 1973**

## DECRETIAMO

### *Norme Generali*

1. Il mandato di "Ministro Straordinario della Comunione" viene conferito unicamente dall'Ordinario Diocesano.

È perciò necessario che in ogni Comunità Parrocchiale si esaminino con diligenza le esigenze che comportano la richiesta di Ministri Straordinari per distribuire la Comunione Eucaristica durante le Messe e/o portarla agli ammalati, con l'accortezza di prevedere anche particolari evenienze.

2. I fedeli designati dal Parroco a ricevere il Ministero Straordinario della Santa Comunione devono appartenere alla Comunità Parrocchiale ove svolgeranno il ministero loro affidato; devono possedere una sufficiente cultura teologica e

liturgica ed al contempo godere della stima e della buona considerazione della medesima Comunità. Tali fedeli non possono più adempiere al ministero affidato, occorrendo le condizioni di irregolarità canonica previste dall'ordinamento ecclesiale.

3. I Parroci devono pervenire alla designazione dei suddetti fedeli solo dopo l'acquisita certezza di un consolidato cammino di fede da parte degli stessi, in special modo in riferimento al senso della Chiesa, alla maturità umana e spirituale e alla disponibilità nel servizio alla Comunità Parrocchiale.
4. Possono essere proposte per questo ministero dei fedeli che abbiano compiuto i 25 anni (in analogia con quanto deliberato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i ministeri istituiti del Lettorato e dell'Accolitato) e non più di 70 anni. L'incarico di ministro straordinario termina al compimento dei 75 anni.
5. Il numero di ministri per ciascuna Parrocchia sarà direttamente proporzionale ai malati assistiti ed alla popolazione della Parrocchia stessa, a giudizio dell'Ordinario Diocesano su indicazione del Parroco.
6. Le Cappellanie Ospedaliere possono avere un proprio gruppo di Ministri Straordinari della Comunione, che esercitano il loro ministero -quali collaboratori del Cappellano- esclusivamente in ambito alla realtà ospedaliera di riferimento.
7. Le Comunità Religiose femminili, al fine di assicurare il pieno raggiungimento della vita spirituale secondo il proprio carisma, possono fare richiesta all'Ordinario Diocesano del conferimento del Ministero Straordinario della Comunione ad un membro della loro comunità. Tale norma si applica anche negli eventuali casi di Comunità Religiose maschili sprovviste di sacri ministri.

*Durata, rinnovo, revoca e cessazione del mandato*

8. Il mandato è conferito dall'Ordinario Diocesano nel periodo di apertura dell'Anno Pastorale, al fine di potere assicurare il pieno svolgimento del ministero affidato nelle Parrocchie e nelle Comunità Ecclesiali di riferimento.
9. Il mandato ha scadenza novennale e può essere rinnovato solamente per una volta. La conferma nel ministero, per un successivo mandato, avviene su richiesta del Parroco, da presentare all'Ordinario Diocesano, mediante l'Ufficio Liturgico Diocesano.
10. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ordinario Diocesano, verificata la grave causa.
11. Le dimissioni dall'esercizio del ministero affidato, per ragioni di salute o per altra causa, devono essere rassegnate all'Ordinario Diocesano mediante il Parroco.
12. Con l'inizio del ministero pastorale del nuovo Parroco decadono dal mandato loro affidato i Ministri Straordinari presenti in Parrocchia. Sarà peculiare cura del nuovo Parroco provvedere alla designazione di quei fedeli da preparare a tale ministero o all'eventuale conferma di coloro che già lo svolgono.
13. Il cambio di Parrocchia (o di Diocesi) da parte del Ministro comporta la cessazione del mandato. Per esercitarlo nella nuova Parrocchia, sarà necessaria una nuova richiesta da parte del Parroco all'Ordinario Diocesano, quindi una nuova istituzione.

### *Formazione Permanente*

14. Come per ogni ministero nella Chiesa, anche i Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica «sono tenuti all'obbligo di acquisire la adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente» (can. 231 §1 CJC).
15. La preparazione immediata al conferimento del ministero sarà assicurata da un corso annuale predisposto dai Vicari Zonali in collaborazione con la Diocesi e con l'Istituto di Scienze Religiose.
16. La formazione permanente dei ministri già istituiti è affidata congiuntamente all'Ufficio Liturgico Diocesano e all'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute.

### *Esercizio del Ministero*

17. I Ministri Straordinari della Comunione della Diocesi di Trapani non usano alcuna veste liturgica, né alcun altro "segno distintivo", ma solo l'abito civile decoroso e appropriato (sia nell'assemblea liturgica, come presso le case degli infermi o negli ospedali e case di cura).
18. I Ministri Straordinari della Comunione, in virtù del loro mandato hanno facoltà di:
  - Distribuire la Santa Comunione durante la Celebrazione Eucaristica, in aiuto del presbitero celebrante, solo ed esclusivamente al contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni: un grande concorso di fedeli, protraendosi eccessivamente la celebrazione in corso, verificata l'assenza dei Ministri Sacri e degli Accoliti istituiti.
  - Distribuire la Santa Comunione fuori della Messa, con il permesso del Parroco, in assenza del Presbitero, del Diacono e dell'Accolito istituito.

- Distribuire la Santa Comunione fuori della Messa agli ammalati della propria Comunità Parrocchiale (o su mandato del Cappellano Ospedaliero, nella casa di cura) in ragione del grande numero degli stessi, e in aiuto ai ministri ordinati.
- Portare il Viatico ai moribondi, qualora il Parroco o un altro sacro ministro fossero gravemente impediti.
- In casi veramente straordinari e su esplicito mandato del Parroco, esporre pubblicamente all'adorazione dei fedeli la Santissima Eucaristia e poi riporla nel Tabernacolo (si eviti non solo la Benedizione Eucaristica ma anche ogni solenne processione: azioni riservate ai ministri sacri).

19. Nello svolgimento del loro mandato, i Ministri Straordinari della Comunione si attengano sempre alle disposizioni dell'*Istitutio Generalis* del Messale Romano, dei *Praenotanda* del Rituale Romano, oltre che all'apposito Sussidio Liturgico Diocesano. È severamente vietata ogni indebita interpolazione liturgica a quanto previsto dai suddetti testi.

#### *Cura ed assistenza spirituale degli ammalati*

20. I Ministri Straordinari nel manifestare la dimensione spirituale della Comunità Ecclesiale nei riguardi degli ammalati e degli anziani svolgano il ministero loro affidato con rispetto ed attenzione. Non manchino di premettere e far seguire all'azione liturgica, gesti e premure che esprimono l'amore di Cristo per chi vive la malattia o la senile quiescenza.

21. Tale ministero deve svolgersi nel giorno della Domenica, compreso il tempo successivo alla Celebrazione Vespertina del sabato sera. È raccomandabile lo svolgimento di tale ministero in favore degli ammalati anche nei giorni festivi di

maggior solennità per la Parrocchia e nei primi Venerdì del mese, dedicati al Sacro Cuore di Gesù.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 01 Ottobre 2009 e dispone *de futuro* (cfr. can. 9 CJC).

I Parroci, per tale data, consegneranno ai Vicari Zonali l'elenco dei fedeli designati al conferimento di tale ministero, da celebrarsi in occasione dell'apertura dell'Anno Pastorale Diocesano.

L'Ufficio Liturgico Diocesano provvederà alla pubblicazione del nuovo Sussidio Liturgico da adoperare da parte dei Ministri Straordinari nello svolgimento del mandato loro conferito.

Dato in Trapani, il 14 giugno 2009 - *Solennità del Preziosissimo Corpo e Sangue di Cristo.*

**+ Francesco Miccichè**  
VESCOVO

---

Prot. 764/2009.I.1.B  
Boll. XII n. 65 pp. 101-108

**IL VICE CANCELLIERE VESCOVILE**  
(Don Alberto Giardina)